

(N. 2741-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1952 (V. Stampato N. 2488)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro
di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro del Commercio con l'Estero
col Ministro della Marina Mercantile
e col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1952

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1953

Norme integrative per la concessione di finanziamenti
per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame tende a perfezionare o completare, mediante norme integrative, leggi già esistenti in tema di finanziamenti industriali.

1. Un primo perfezionamento lo si intende portare all'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Con questo articolo si autorizzò, fra l'altro, il Ministro del tesoro a farsi cedere dall'Istituto cambi fino ad un massimo di 50 milioni di sterline per finanziare imprese industriali od agricole che intendessero acquistare, nell'area della sterlina, macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari. Si disponeva che il Tesoro avrebbe dovuto regolare il pagamento delle sterline ricevute «in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori».

Avviene, ed è probabile che avvenga, che non tutti i finanziamenti concessi dal Tesoro rientrino puntualmente alle date stabilite o che rientrino interamente. Per quanto siano prudenziali e di larga sicurezza le garanzie che di regola gli organi erogatori di questi prestiti esigono, l'assoluto non si ha mai. Nè, d'altra parte, si dovrebbe ritenere buona politica del credito, nell'utilizzo di questi speciali fondi, quella che consentisse operazioni solo a imprese di pronta liquidità, all'infuori di un qualsiasi rischio. Ciò è concepibile solo nei finanziamenti agricoli. Il fatto stesso che i finanziamenti in esame sono diretti a potenziare le imprese, a consentirne la riconversione o il rammodernamento esclude che un minimo di rischio non ci sia.

Si tratta di intervenire in un momento dinamico dell'impresa, nel quale si procede ed opera sulla base di valutazioni e di previsioni. Quanto meno una valutazione imprecisa nei termini di ricupero dei capitali investiti è nell'ordine naturale delle cose.

Nella legge del 1950 non era stato detto quali sarebbero state le conseguenze di eventuali inadempimenti degli importatori. Era ed è nella logica della interpretazione giuridica che questi inadempimenti non possono essere riversati sull'Istituto cambi. Esso ha prestato

al Tesoro; resta terzo di fronte all'impresa finanziata. È il Tesoro che deve assumersi il rischio. Perciò quando i rimborsi stabiliti nei contratti di finanziamento non si effettuano, è il Tesoro che deve provvedere.

Si introduce nell'articolo 3 appunto una norma espressa in tal senso. È così redatta: «Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguiti a morosità, inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi».

A tranquillità del Senato sembra si possa affermare che trattasi di un rischio molto ridotto. Le operazioni di finanziamento sono state concesse dietro fidejussione bancaria; lo Stato riuscirà normalmente a rivalersi sul garante. Più che altro si tratta di coprire la mora.

2. Altre due norme, queste di carattere innovativo, sostanziano il disegno di legge. Sono esposte in forma piuttosto ermetica, certamente non lodevole. Ma siamo ormai in secondo esame. Con la prima si autorizza l'I.M.I. (normale organo realizzatore dei finanziamenti di Stato alle industrie) a delegare ad altri organismi operazioni di finanziamento. Vi si comprende tra questi, *expressis verbis*, l'A.R.A.R.

Con la seconda si prevede la possibilità del finanziamento anche sotto forma di vendita diretta di macchinario a pagamento differito o rateale, assistita dal patto di riservato dominio.

Sono, entrambi, iniziative e proposte lodevoli perchè con esse si mira a rendere possibile il credito anche a piccole imprese sprovviste di garanzie reali o bancarie idonee, e a lavorare in forma decentrata e quindi più capillare.

Le innovazioni si fanno operare sulle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258 e 4 novembre 1950, n. 922, cioè, in sostanza, sulle varie leggi di finanziamenti coi fondi E.R.P.

Si propone l'approvazione del disegno di legge.

TOMÈ, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane — comprese quelle di trasporto — per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori in conformità della presente legge. Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguiti a morosità, inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 18 aprile 1950, n. 258, richiamato dall'articolo 3 della legge 4 novembre 1950, n. 922, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero del tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo 4, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi, compresa la facoltà di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione, previo parere favorevole del Ministro specificatamente competente per la materia e del Ministro per il tesoro. Tale facoltà è estesa alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e dalla legge 21 agosto 1949, n. 730.

« Le operazioni di finanziamento attraverso gli enti delegati previsti dal precedente comma, fra i quali è compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, potranno aver luogo mediante vendita diretta di macchinari ed attrezzature a pagamento differito o rateale, assistita dal patto di riservato dominio.

« Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I. ».

Art. 3.

La presente legge ha efficacia a partire dalla data stabilita con l'articolo 10 della legge 18 agosto 1950, n. 258.